



COMUNE DI SCORDIA

Provincia di Catania

REGOLAMENTO COMUNALE
PER I FUOCHI CONTROLLATI NELLE ATTIVITÀ AGRICOLE
E PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI NELLA STAGIONE ESTIVA

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°

12 DEL 20/04/2022

Art. 1

Riferimento a norme nazionali e regionali

1. Il presente Regolamento si pone in riferimento ed in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 40, comma 1, della Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce che i Comuni disciplinano con apposito regolamento le modalità di impiego dei fuochi controllati nelle attività agricole. Sono state altresì seguite le direttive generali contenute nel Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 4 giugno 2008.

Art.2

Ambito territoriale e periodo di validità

1. Le prescrizioni dettate dal presente Regolamento hanno validità su tutto il territorio del Comune di Scordia per il periodo dal 01 aprile al 15 ottobre di ogni anno, salvo diversa indicazione specifica esplicitata nel Regolamento stesso.

Art. 3

Divieti generici

1. È severamente vietato, per tutto l'arco dell'anno, buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, mozziconi di sigari e/o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente che possa, anche solo potenzialmente, innescare incendi e/o situazioni di pericolo.

Art. 4

Divieti specifici

1. Nel periodo dal 01 aprile al 15 ottobre, è fatto divieto, nelle aree Agricole e/o nel centro abitato ricadenti nel territorio comunale di:
 - a) accendere fuochi;
 - b) far brillare mine;
 - c) usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
 - d) usare fornelli inceneritori che producono faville;
 - e) fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie, etc;
 - f) bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
 - g) compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
 - h) usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti;

Art. 5
Obblighi

Nel periodo dal 01 aprile al 15 ottobre sono previsti I seguenti obblighi:

1. Tutti i proprietari e i concessionari di strade, sia pubbliche che private, devono provvedere allo sfalcio ed alla pulitura delle fasce di pertinenza, così come definite dall'art. 3 comma 1 punto 21 del Decreto Legislativo n°285/92, al fine di rimuovere ogni materiale che possa agevolare l'innesco e/o la propagazione di incendi. Tale obbligo è esteso anche ai proprietari e ai concessionari di strade ferrate e/o ferrovie.

2. Tutti i proprietari, i possessori e i conduttori di fondi confinanti con strade e/o ferrovie, hanno l'obbligo di tenere i terreni, almeno per una fascia di m 20 dalla scarpata e/o banchina, sgombre di covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili, provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami, che si protendono sullo stesso, nonché all'immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura ed eventualmente depositandoli all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza non inferiore a m 50 dalla ripa, scarpata o banchina.

3. Nei terreni coltivati a seminativo e/o in qualsiasi altra coltura è fatto obbligo di realizzare, una fascia avente ampiezza non inferiore a m 6 in cui non siano presenti stoppie, cespugli o altro materiale infiammabile. Tale fascia deve essere realizzata lungo l'intero perimetro del fondo, mediante aratura o diserbo.

In nessun caso è possibile mantenere terreni con stoppie, privi dei parafuoco sopra citati.

4. Tutti i proprietari, i possessori e i conduttori di fondi agricoli anche incolti, al fine di evitare la propagazione di incendi, devono eliminare le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati, agli impianti nonché dai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a m 6.

5. Tutti i proprietari, i possessori e i conduttori di terreni o lotti ubicati all'interno del centro abitato e/o nella zona industriale, devono rimuovere dall'intera superficie le sterpaglie, i rovi, i canneti, la vegetazione secca ed ogni materiale che possa agevolare, causare l'innesco e/o la propagazione di incendi.

6. I residui vegetali provenienti dalle operazioni di pulitura devono essere immediatamente raccolti ed allontanati dal letto di caduta e depositati, all'interno della proprietà a distanza di sicurezza non inferiore a m 50 dalla vegetazione circostante, dal margine stradale, dagli edifici, dai confini.

7. Le operazioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 devono essere eseguiti improrogabilmente entro l'1 aprile di ogni anno, mantenendo le medesime condizioni di pulizia almeno fino al 15 ottobre.

Art. 6
Accensione di fuochi controllati

1. Nel periodo compreso dal 01 maggio al 15 ottobre, previa comunicazione scritta indirizzata al Corpo Forestale della Regione Siciliana - Distaccamento di Vizzini, competente per territorio, per il tramite del Comando Polizia Municipale di Scordia e dopo avere ricevuto la relativa autorizzazione/nulla osta, nelle ore mattutine ed in assenza di vento, si può procedere alla bruciatura:

- a) delle stoppie di grano, o delle aree incolte a condizione che vengano tracciati dei viali parafuoco lungo il perimetro dell'area da bruciare di almeno 10 m, tali da impedire il passaggio del fuoco e che si inizi la bruciatura perimetralmente lungo tali viali parafuoco e sempre in presenza di più operatori sino al completo spegnimento delle fiamme;

- b) dei residui derivanti dalla pulitura di coltivazioni agricole specializzate, tipo oliveti, vigneti, mandorleti, agrumeti, pescheti, orti, ecc., solo nelle prime ore della giornata.
- c) I fuochi controllati di cui sopra potranno essere accesi solo se la zona venga opportunamente arata realizzando un viale parafuoco di almeno m 10 dal punto in cui si procederà alla bruciatura di tali residui e dovranno comunque essere spenti entro e non oltre le ore 09:00.
- d) E' severamente vietato accendere fuochi, nemmeno per le finalità espresse nel presente articolo, nelle giornate ventose e nei periodi di scirocco, anche quando ciò sia stato precedentemente autorizzato dalla competente autorità forestale.

2. Nelle aie, devono essere osservate le seguenti norme:

- a) i singoli cumuli di frumento devono essere distanziati tra loro non meno di m 6;
- b) il tubo di scarico di motori termici deve essere munito di schermo para faville;
- c) le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate devono essere poste a distanza non inferiore a m 10 dalle macchine e dai cumuli di frumento e/o paglia;
- d) il rifornimento di combustibile alle attrezzature, trebbiatrici, trattori, ecc., deve essere effettuato a motore spento;
- e) sulle macchine trebbiatrici devono essere installati due estintori a polvere di almeno kg 6 e su ogni trattore almeno un estintore a polvere di kg 6;
- f) si deve procedere tempestivamente ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o altro materiale combustibile;
- g) devono essere applicati, in punti visibili all'aia, cartelli con la dicitura "vietato fumare e/o innescare fiamme libere".

Chiunque voglia procedere all'accensione di fuochi nei tempi e nei modi consentiti come sopra esplicitati, deve preventivamente munirsi di idonei mezzi per lo spegnimento delle fiamme, ed attenersi alle prescrizioni del Distaccamento del Corpo Forestale della Regione Siciliana competente per territorio.

Le suddette operazioni devono essere dirette personalmente dal soggetto autorizzato, che ne è il responsabile, assieme ad un congruo numero di personale di supporto durante tutte le fasi di accensione e spegnimento.

È fatto obbligo ai soggetti autorizzati, prima di abbandonare la zona, di bonificare assicurandosi del perfetto spegnimento dei focolai e/o braci residue e di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di accensione sia scongiurato.

Art. 7

Prescrizioni per le esercitazioni militari

- 1. I comandi militari, durante il periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre, devono adottare tutte le precauzioni necessarie per prevenire eventuali inneschi o incendi.

Art. 8

Segnalazione degli incendi

Chiunque avvista un incendio, nelle campagne o in qualsiasi parte del territorio comunale ha l'obbligo di darne immediato avviso ad uno dei seguenti recapiti telefonici:

- i) Vigili del Fuoco tramite il numero verde 115;
- j) Corpo Forestale tramite il numero verde 1515;
- k) Comando di Polizia Municipale 095657140

Art. 9

Controlli

Fermo restando gli obblighi e le competenze specifiche in materia di prevenzione incendi, nel periodo di cui al precedente art. 2, il Corpo di Polizia Municipale effettuerà controlli specifici al fine di verificare l'osservanza delle prescrizioni e limitazioni previste dal presente Regolamento.

Art. 10

Sanzioni

Chiunque violi le limitazioni e prescrizioni contenute nel presente regolamento, salvo che il caso non costituisca reato, soggiace alle seguenti sanzioni amministrative:

a) mancata pulizia/diserbio dei fronti dei terreni confinanti con strade:
da € 173,00 ad € 694,00 [art. 29 C.d.S.] (La misura della sanzione pecuniaria amministrativa va automaticamente aggiornata ogni due anni in applicazione dell'art 195 del D. L.vo n°285/92);

b) Per tutte le altre violazioni del presente regolamento:
da € 500,00 ad € 3.000;

1. Qualora dall'inadempimento e/o dalla violazione delle limitazioni. Prescrizioni e divieti contenute nel presente regolamento del presente regolamento ne deriverà l'innescio d'incendio e/o la propagazione d'incendio, le violazioni sono perseguite con l'applicazione di una ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria così determinata:

- a) procurato incendio a seguito di esecuzione di azioni e/o attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio: sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00 [comma 6 dell'art. 10 della L. 353/00];
- b) inadempienza generica alle norme del Regolamento: da € 51,00 ad € 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato [comma 3 dell'art. 40 della L.R. 16/96].

L'applicazione della sanzione di cui al comma 1 non preclude la possibilità per l'organo accertatore, all'esito di ulteriori accertamenti, di una successiva applicazione non contestuale della sanzione di cui al comma 2.

Qualora siano violate contestualmente più norme, si applica la sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo, così come previsto dal primo capo verso dell'art. 8 della L. 689/81.

I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 10 del presente Regolamento, verranno incamerati in apposito capitolo del bilancio comunale finalizzato all'acquisto di beni e servizi per il Comando Polizia Municipale e/o per l'acquisto di beni e servizi volti al potenziamento del servizio antincendio svolto dalla Protezione civile Comunale.

In ossequio alle disposizioni di cui alla Legge 689/81, competente a ricevere il rapporto, scritti difensivi ed all'emanazione di Ordinanza ingiunzione di pagamento e/o di archiviazione è il Responsabile di P.O. in capo al quale è posta la responsabilità della Protezione Civile Comunale. Nel caso in cui non sia stato individuato il Responsabile della protezione Civile o nei casi di conflitto di interesse, conflitto di attribuzione e/ o competenza il Segretario comunale individuerà altro Responsabile di P.O. che curerà il Procedimento.

L'applicazione della sanzione amministrativa non preclude l'eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 650, 423, 423 bis, 424, 425, 449 e 451 del C.P. e/o di altri reati penalmente rilevanti.

Art. 11

Pubblicità del regolamento

1. Al presente Regolamento dovrà essere data la massima divulgazione. Della sua approvazione dovrà essere data notizia tramite manifesti murali, comunicati ai mezzi di informazione e stampa, ecc..
2. Il testo dovrà essere, inoltre, pubblicato sul sito internet del Comune di Scordia nelle seguenti sezioni:
 - l) Regolamenti comunali;
 - m) Protezione Civile;
 - n) Polizia Municipale.